

Oggetto **Concessione nulla osta incondizionato alla mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 e s.m.i. del dott. Stefano Pepino e attestazione relativa al regime di limitazione per assunzione del personale**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale, ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di:

- accordare il nulla-osta incondizionato alla richiesta di mobilità presentata dal dipendente dott. Stefano Pepino, Istruttore direttivo tecnico inquadrato in categoria D, posizione economica D3, in servizio a tempo pieno e indeterminato ed assegnato all'Area Pianificazione e controllo - Servizi alla mobilità, finalizzata alla partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, indetta dal Comune di Milano ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del d.lgs. 165/2001, propedeutica all'indizione di una procedura concorsuale per la copertura di complessivi n. 15 posti di Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici – Categoria D – Posizione giuridica D1 – con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla concessione dell'autorizzazione definitiva alla mobilità in seguito al verificarsi dei presupposti di fatto e di diritto;
- dare atto, ai fini della dichiarazione richiesta nell'avviso pubblicato dal Comune di Milano, che l'Agenzia della mobilità piemontese è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della l. 311/2004, come meglio specificato in Attestazione.

Motivazione

Il dipendente Pepino Stefano, Istruttore direttivo tecnico inquadrato in categoria D, posizione economica D3, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Agenzia, con titolarità del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2005, ed assegnato all'Area Pianificazione e controllo - Servizi alla mobilità, ha richiesto con lettera del 16 gennaio 2017² il rilascio del nulla osta alla mobilità per la partecipazione alla procedura di mobilità volontaria indetta dal Comune di Milano, ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del d.lgs 165/2001, propedeutica all'indizione di una procedura concorsuale per la copertura di complessivi n. 15 posti di Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici – Categoria D – Posizione giuridica D1 – con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il comune di Milano ha reso nota la suddetta procedura con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 30/12/2016.

In conformità a quanto previsto nell'avviso, il dipendente ha richiesto che il nulla osta sia incondizionato e che sia accompagnato dalla dichiarazione dell'Agenzia secondo cui la stessa è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 47 della l. 311/2004.

Come indicato nell'avviso, il nulla osta e la dichiarazione sono requisiti che gli aspiranti, per poter partecipare alla procedura di mobilità, devono possedere alla data di scadenza dell'avviso, stabilita nel giorno 30/01/2017, e mantenere fino all'eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

L'art. 30 del d.lgs 165/2001 rubricato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", al comma 2-bis stabilisce, tra l'altro, che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo e che il trasferimento è disposto con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

Il comma 1 dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

L'art. 8, comma 1 ter della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1, stabilisce che il consorzio Agenzia della mobilità piemontese è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale; il successivo comma 2 prevede che, il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti.

L'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 conferma in capo alle Province le funzioni amministrative conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 23/2015 e attribuisce e delega le funzioni espressamente ivi indicate; l'art. 5 della l.r. 23/2015 individua le funzioni attribuite e quelle delegate alla Città metropolitana, oltre a quelle di competenza ai sensi dell'art. 2 (solo per la Città metropolitana); il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce che la Città metropolitana esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000;

L'art. 3, comma 10 della l.r. 23/2015 stabilisce che le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 1/2000, come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1; il medesimo comma stabilisce che l'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese e che l'Agenzia definisce, con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio.

l'art. 12 della l.r. 23/2015 che disciplina il trasferimento del personale nei ruoli regionali prevede che tutto il personale venga collocato in un ruolo separato di durata transitoria della dotazione organica della Giunta regionale; il comma 4 del medesimo articolo prevede che il personale che svolge le funzioni confermate, attribuite o delegate alle province e alla Città Metropolitana ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e 10 comma 3 della l.r. 23/2015 viene distaccato per lo svolgimento delle medesime funzioni previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali.

l'art. 10 comma 1 della l.r. 23/2015 stabilisce, tra l'altro, che il trasferimento delle risorse umane connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi stipulati, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, tra i legali rappresentanti

degli enti interessati, negli stessi accordi vengono individuati gli elenchi nominativi del personale che segue le funzioni riordinate.

Sono in corso di finalizzazione le procedure per la definizione degli accordi di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. 23/2015, accordi che prevederanno la possibilità da parte dell'Agenzia di acquisire con mobilità in entrata il personale sopra individuato.

Tenuto conto della disciplina prevista dal richiamato art. 30 del d.lgs 165/2001 e dato atto che gli Accordi in via di definizione ai sensi della l.r. 23/2015 consentiranno all'Agenzia di procedere a breve termine alla sostituzione del dott. Pepino, viene valutata in modo favorevole la richiesta del dipendente dott. Stefano Pepino, accolta la richiesta al rilascio del nulla osta alla mobilità per la partecipazione alla procedura di mobilità volontaria indetta dal Comune di Milano che viene concesso incondizionatamente, dando atto che si procederà con successivo provvedimento alla concessione dell'autorizzazione definitiva alla mobilità in seguito al verificarsi dei presupposti di fatto e di diritto.

Attestazione

L'Agenzia è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 1 comma 562 del l. 27 dicembre 2006, n. 296 per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno. Per effetto di tale disposizione, le spese di personale dell'Agenzia, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e l'Agenzia può procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Si ritiene pertanto di attestare, ai fini della dichiarazione richiesta nell'avviso pubblicato dal Comune di Milano, che l'Agenzia della mobilità piemontese è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della l. 311/2004 ed in particolare che è soggetta alle sopra richiamate limitazioni previste dall'art. 1 comma 562 del l. 27 dicembre 2006, n. 296 per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD (d.lgs n. 82/2005 e ss.mm)

Torino, li 25 gennaio 2017

¹ Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 ed in particolare ai sensi degli articoli 7 e 11 del Regolamento. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale

dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

² Prot. 436/2017 del 17/01/2017